

Sentenza n. 264/2020 pubbl. il 13/02/2020

RG n. 10180/2015



contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

Giurisprudenza

- convenuta con gli avv.

con gli avv. Luca Zamagni e Francesca Cavarzerani

promosso da

Oggi 13.2.20, davanti al giudice del tribunale di Treviso dr. Lucio Munaro, sono comparsi gli avv. L. Giabardo (in sostituzione dell'avv. Laghi) e Cavarzerani, che nel quadro della discussione ex art. 281 sexies cpc richiamano le proprie deduzioni e conclusioni come precedentemente precisate a verbale. E' presente per la pratica forense il dr. Alessandro Anedda. Sentite le parti, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc (lettura del dispositivo e della concisa



1







esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), in assenza delle parti (allontanatesi dall'aula d'udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno dedotto in giudizio contro la dei contratti di investimento in strumenti finanziari allegando che:

-dal 2007 al 2011 investirono complessivamente la somma di € 304.969,92;

-vi è nullità ex art. 24 d.lgs. n. 58/2008 (TUF) perché, essendosi perfezionata una fattispecie di 'gestione di portafogli', non risultano rispettati i relativi requisiti formali;

-in caso di ritenuta insussistenza della fattispecie cit., a fronte delle "semplici operazioni di negoziazione di strumenti finanziari" vi è comunque nullità "per l'assenza (o comunque l'invalida ed irrituale valida stipulazione) di qualsivoglia contratto quadro di negoziazione (c.d. master agreement) ex art. 23 TUF – 30 Reg. Consob n. 11522/1998";

-trattandosi di offerta fuori sede, vi è comunque nullità dei contratti per violazione dell'art. 30.7 TUF, per omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari;

-in aggiunta alle patologie negoziali, va ravvisata la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza e informazione nei confronti del cliente.

Pertanto, hanno concluso domandando in prima battuta la dichiarazione di nullità dei contratti nonchè – progressivamente in subordine – l'annullamento e la risoluzione per inadempimento degli stessi. Hanno inoltre domandato la restituzione del denaro corrisposto per gli investimenti, il rimborso delle spese affrontate e il risarcimento del danno.

La convenuta – cui è succeduta per scissione c.d. totale la società indicata nell'intestazione della sentenza – ha resistito alle domande.

La domanda di dichiarazione di nullità dei contratti per violazione dell'art. 30.7 TUF è fondata, sicchè viene accolta anche la conseguente pretesa restitutoria.

Si tratta di ragione assorbente, che in applicazione del principio c.d. della









ragione più liquida rende superflua l'analisi delle altre doglianze attoree. Viene infatti applicato il principio processuale della ragione più liquida, sicchè, come correttamente osservato dalla migliore dottrina processualistica, quando vi è una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può basarsi su di essa quantunque il motivo della decisione si collochi, dal punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che dunque non vengono vagliate.

I contratti di investimento dedotti in giudizio – "Modulo di sottoscrizione quote di classe in nr. 5597267 e 5593847, rispettivamente del 18.6.07 e del 13.7.07 (docc. 1 e 2 convenuta) – non riportano la necessaria indicazione in merito alla facoltà di recesso ex art. 30.7 TUF.

La convenuta ha eccepito che il "Modulo" in parola, sottoscritto dagli attori, "nella terza pagina, in neretto, prevede la disciplina il recesso secondo dei contratti conclusi fuori sede" (così testualmente, comparsa di risposta, pag. 9).

Si tratta di rilievo difensivo che non incide sul giudizio di nullità, perché è vero che la terza pagina dei due documenti riporta le indicazioni sulla facoltà di recesso, ma tale pagina non è parte del contratto perché non sottoscritta dagli attori

Come giustamente osservato dalla migliore dottrina civilistica, nel nostro sistema di diritto privato la locuzione 'modulo o formulario' fa riferimento al documento che racchiude il regolamento contrattuale tipicamente predisposto per un'utilizzazione seriale. Il modulo o formulario di regola viene riempito con l'indicazione del nome dell'altro contraente, e comunque viene completato nelle parti destinate a calibrare la disciplina negoziale volta per volta, secondo le specificità del caso. Su questa stessa linea interpretativa la suprema Corte, rimarcandone la distinzione concettuale e giuridica rispetto alle condizioni generali di contratto, ha precisato che il modulo o formulario coincide col documento contenente il testo contrattuale destinato alla sottoscrizione per adesione (Cass. n. 7776/2014 – che evoca lucidamente gli artt. 1342 cc e 1370 cc quali dimostrazioni normative della distinzione, laddove disciplinano rispettivamente la sottoscrizione di moduli e formulari e la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario, nonché l'interpretazione delle clausole inserite ... in moduli o formulari).

I due regolamenti contrattuali dedotti in giudizio sono racchiusi in documenti qualificabili come moduli o formulari, ma la pagina di essi









contenente l'indicazione ex art. 30.7 TUF non risulta sottoscritta dagli attori. E si tratta di pagina non anteriore a quelle sottoscritte, cosicchè magari si possa sostenere che la sottoscrizione conclusiva le ricomprende.

Va ricordato, al riguardo, che per comune interpretazione il significato della sottoscrizione è l'appropriazione del testo contrattuale, sicchè quest'ultimo va sottoscritto in modo tale che se ne possa evincere l'appropriazione. La firma cioè, se non apposta alla fine di ogni singola pagina, va quanto meno apposta alla fine del testo contrattuale. Perché solo in tal modo essa esprime il significato di appropriazione del testo integrale.

Nel caso in esame la pagina contenente l'indicazione ex art. 30.7 TUF non risulta sottoscritta ed è successiva a quelle sottoscritte, sicchè la firma di queste ultime non può logicamente esprimere il significato di appropriazione di un testo (non precedente ma) successivo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 30.7 TUF l'omissione in discorso comporta la nullità dei relativi contratti, sicchè viene accolta la domanda di restituzione del denaro corrisposto in attuazione degli stessi – trattandosi del tipico effetto della nullità –.

La domanda risarcitoria viene rigettata già in base all'attività assertiva, perché le allegazioni svolte in proposito sono affatto generiche. Gli attori infatti non hanno allegato con adeguata specificità quale sia in concreto il pregiudizio patrimoniale — evidentemente da mancato guadagno — subito sul presupposto della nullità dei contratti, che come tale garantisce la restituzione integrale del denaro corrisposto per gli investimenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).

Il compenso professionale viene liquidato con applicazione di valori inferiori a quelli medi ex d.m. n. 55/2014, perché la somma attribuita alla parte vincitrice (art. 5.1 d.m. cit.) è abbastanza prossima alla soglia minima dello scaglione di riferimento (da € 260.000,00 a € 520.000,00).

Vanno però compensate nella percentuale del 50 %, a causa della parziale soccombenza reciproca.

Poichè vengono liquidate in € per spese e € per compenso professionale, l'importo dovuto in ragione della compensazione parziale è rispettivamente di € p.q.m.







Il giudice, definitivamente pronunciando

- dichiara la nullità dei contratti dedotti in giudizio;
- condanna la convenuta a pagare agli attori la somma complessiva di € 304.969,92, oltre agli interessi legali dalla domanda;
- rigetta le altre domande;
- condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, complessivamente liquidate in € per spese e € er compenso professionale, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.

Treviso, 13.2.2020

Il giudice dr. Lucio Munaro





